



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **163**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 36 DEL 26-02-2021

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: SISMA 2016 - LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME NERA E DEL FIUME USSITA NEL CENTRO ABITATO DI VISSO I STRALCIO. Autorizzazione al subappalto ditta H EDILIZIA GENERALE S.R.L.
--

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di febbraio, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 6 del 29.12.2020
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO che a partire dal 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente, nonché della continuità dei servizi pubblici e di pubblico interesse, nonché delle preesistenti attività economiche e produttive;

PRESO ATTO che in seguito a sopralluogo di tecnici specializzati inviati dal DICOMAC e dalla Regione Marche è stata individuata la criticità idraulica dell'area di Villa S. Antonio dove devono essere posizionate le SAE e dell'area del Piano (Area Park Hotel) dove devono essere posizionate le strutture temporanee ad usi pubblici e sociali e le strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e produttive;

PRESO ATTO, altresì, che in seguito a detti sopralluogo di tecnici specializzati inviati dal DICOMAC e dalla Regione Marche è stata individuata la criticità idraulica dell'area in località il Piano dove insistono i presidi operativi dei VV.F. e della Croce Rossa Italiana e dove insistono i container temporanei per l'ospitalità alla popolazione;

VALUTATO che non esistono, all'interno del territorio del Comune di Visso, aree alternative tecnicamente adatte ed economicamente vantaggiose, utilizzabili per gli insediamenti SAE o per altri insediamenti emergenziali, se non quelle proposte dal Comune di Visso al DICOMAC per la valutazione di idoneità;

ACCERTATO che si rende necessario provvedere con urgenza alla realizzazione di consistenti lavori necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fiume Nera e dal Fiume Ussita;

VISTO che con verbale di somma urgenza del 29.05.2017, redatto dal COC di Visso, è stato dato incarico allo Studio Associato Geoequipe nella persona dell'Ing. Stefano Eleonori con sede a Tolentino in Via Sandro Pertini n. 55, di svolgere la progettazione indispensabile per definire, con urgenza, gli interventi necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fiume Nera, dal Fiume Ussita e dal Fosso delle Rote;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 24.10.2017 con cui è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economico relativo ai LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME NERA E DEL FIUME USSITA – I STRALCIO redatto dallo studio associato Geoequipe di Tolentino (MC) per l'importo complessivo di € 1.415.000,00 di cui €. 910.000,00 per lavori e con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2017 e autorizzati tramite la nota della prot. 0933344 del 22.09.2017, assunta al protocollo comunale n. 9358 del 23.09.2017, con attribuzione alla contabilità speciale 6023;

PRESO ATTO che in seguito ad approfondita istruttoria la Regione Marche con nota prot. 0933344 del 22.09.2017, assunta al protocollo comunale n. 9358 del 23.09.2017, ha verificato la necessità di eseguire, in questa prima fase emergenziale, gli interventi necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fiume Nera, dal Fiume Ussita e dal Fosso delle Rote, su un'area dove, a seguito degli eventi sismici ed in assenza di alternative, devono essere realizzate strutture emergenziali indispensabili alla continuazione della vita sociale ed economica della comunità locale, attribuendo alla contabilità speciale 6023 l'onere finanziario da sostenere per gli interventi sopra citati pari a complessivi €. 1.415.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fiume

Nera e dal Fiume Ussita ed a complessivi €. 510.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fosso delle Rote;

VISTO che con determina del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 88 del 02.08.2018 è stato determinato di aggiudicare i servizi di architettura e di ingegneria per la redazione completa delle attività di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relative alla realizzazione dei LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME NERA E DEL FIUME USSITA NEL CENTRO ABITATO DI VISSO – I STRALCIO, alla R.T.P. costituita dalla società M.M.I. s.r.l. (MANDATARIA) con sede in Milano (MI) via Ariberto n.1, C.F./P.IVA 04198500961, dal professionista ING. IVAN MARCONI (MANDANTE) con sede in Recanati (MC) c.da Saletta n. 21, C.F. MRCVNI75T04E690H P.IVA 01527310435 e dal professionista GEOL. PIERGIACOMO BEER con sede in Ancona (AN) V.le della Vittoria n. 7, C.F. BREPGC37C15A271Z P.IVA 00181210428 che, avendo offerto un ribasso pari al 51,300 %, può assumere l'appalto per l'importo netto contrattuale di €. 65.688,28 oltre contributo integrativo pari a € 2.627,53 e IVA al 22% per € 15.029,48 così per complessivi € 83.345,29;

VISTO che in data 27.09.2018 con rep. n. 577 è stato stipulato con la suddetta R.T.P. il contratto di appalto relativo all'affidamento dei servizio tecnici di cui al paragrafo precedente;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 30.03.2019 con cui è stato approvato il progetto definitivo relativo ai LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME NERA E DEL FIUME USSITA NEL CENTRO ABITATO DI VISSO – I STRALCIO redatto dal R.T.P. costituito dalla società M.M.I. s.r.l. di Milano, dall'ING. IVAN MARCONI di Recanati, e dal GEOL. PIERGIACOMO BEER di Ancona, avente importo complessivo pari ad **€ 1.415.000,00 di cui € 891.660,00 per lavori** e con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 0933344 del 22.09.2017, assunta al protocollo comunale n. 9358 del 23.09.2017, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019;

VISTO che in data 08.04.2019 con rep. n. 598 è stato stipulato un atto aggiuntivo relativo al contratto rep. n. 577 del 27.09.2018 per una variazione in aumento dei servizi tecnici sopra indicati;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 155 del 28.12.2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME NERA E DEL FIUME USSITA NEL CENTRO ABITATO DI VISSO – I STRALCIO redatto dal R.T.P. costituito dalla società M.M.I. s.r.l. di Milano, dall'ING. IVAN MARCONI di Recanati, e dal GEOL. PIERGIACOMO BEER di Ancona, avente importo complessivo pari ad € 1.415.000,00 di cui € 946.900,32 per lavori e con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 0933344 del 22.09.2017, assunta al protocollo comunale n. 9358 del 23.09.2017, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 41 del 14.04.2020, con cui il Comune di Visso ha disposto di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato, attribuendo alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura dei lavori, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30.10.2017;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 81 del 05.09.2020, con cui il Comune di Visso ha preso atto che con la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 146 del 23.07.2020, i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta ROCK AND RIVER SRL con sede a VISSO (MC), Via Roma, Loc. Il Piano, P.IVA 01693280438, per un importo contrattuale di € 870.659,05, di cui € 817.874,71 per lavori al netto del ribasso del 8,527% e € 52.784,34 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

PRESO ATTO del contratto di appalto rep. 661 del 11.09.2020, relativo ai lavori in oggetto indicati;

VISTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 16.09.2020;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 89 del 07.10.2020 con la quale la ditta appaltatrice è stata autorizzata a subappaltare le opere ricomprese nella categoria scorporabile OG8 alla ditta Impresa PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L. U. con sede in Osimo (AN) in VIA MONS. OSCAR ROMERO N. 27/29 P.IVA 01099920421, per un importo di subappalto complessivo pari ad € 45.000,00 oltre I.V.A. di cui € 2.700,00 per oneri della sicurezza;

VISTO che in data 23.02.2021, assunta al prot.n. 2444 e successiva integrazione prot. n. 2601 del 26.02.2021, la ditta appaltatrice ROCK AND RIVER SRL con sede a VISSO (MC) ha inoltrato richiesta di autorizzazione a subappaltare le opere ricomprese nella categoria prevalente OG3, alla ditta H EDILIZIA GENERALE S.R.L. con sede in Via Francesco Paolo Tosti n. 7 – L'AQUILA (AQ), P.IVA 01971520661, per un importo di subappalto complessivo pari ad **€ 30.000,00 oltre I.V.A.** di cui € 1.800,00 per oneri della sicurezza;

VISTO che la ditta appaltatrice ROCK AND RIVER SRL, in sede di gara, ha espressamente dichiarato di voler avvalersi dell'istituto del subappalto, indicando i lavori da subappaltare o concedere in cottimo;

VERIFICATO che l'importo del subappalto risulta contenuto entro l'ammontare del 40% del contratto di appalto stipulato relativo alla categoria prevalente OG3, ai sensi dell'art. 105 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'ulteriore rispetto della prescrizione di cui all'art. 105, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'applicazione, per i lavori subappaltati, degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;

VISTO che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

PRESO ATTO che l'Impresa Subappaltatrice è una micro, piccola e media impresa;

PRESO ATTO che, qualora vi fosse contestazione tra l'appaltatore ed il subappaltatore in merito alla quota parte del SAL maturato spettante al subappaltatore, questa stazione appaltante procederà a sospendere il pagamento della quota parte del SAL richiesta dal subappaltatore o comunque, se minore, della quota massima del SAL imputabile al subappaltatore così come stabilita dal Direttore dei Lavori (che svolge le funzioni di vigilanza sul subappalto previste dall'art. 7 comma 1 del DECRETO del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 49 del 7 marzo 2018), nell'attesa della definizione della controversia nei modi e nelle forme decisi dalle parti;

VISTO il Documento Unico Regolarità Contributiva Protocollo n° INPS_24645056 della ditta Impresa H EDILIZIA GENERALE S.R.L., avente validità fino al 27.05.2021;

VISTO il C.U.P. n. E61D17000000001;

VISTO IL C.I.G. n. 832703677C;

VISTI il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per quanto in premessa:

- 1) Prendere atto dei contenuti di cui alla richiesta presentata dalla ditta appaltatrice ROCK AND RIVER SRL con sede a VISSO (MC), assunta al prot.n. 2444 del 23.02.2021 e successiva integrazione prot. n. 2601 del 26.02.2021, con la quale si chiede l'autorizzazione a subappaltare le opere ricomprese nella categoria prevalente OG3, alla ditta H EDILIZIA GENERALE S.R.L. con sede in Via Francesco Paolo Tosti n. 7 – L'AQUILA (AQ), P.IVA 01971520661, per un importo di subappalto complessivo pari ad **€ 30.000,00 oltre I.V.A.** di cui € 1.800,00 per oneri della sicurezza;
- 2) Autorizzare la ditta appaltatrice ROCK AND RIVER SRL, a subappaltare le opere come sopra specificato alla ditta subappaltatrice H EDILIZIA GENERALE S.R.L. con sede L'AQUILA (AQ), per un importo di subappalto complessivo pari ad **€ 30.000,00 oltre I.V.A.** e quindi entro l'ammontare del 40% del contratto di appalto stipulato, ai sensi dell'art. 105 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'ulteriore rispetto della prescrizione di cui all'art. 105, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'applicazione, per i lavori subappaltati, degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;
- 3) Dare atto che, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nel cantiere di cui trattasi, fino ad un importo massimo di subappalto pari ad **€ 30.000,00 oltre I.V.A.**;
- 4) Dare atto che, qualora vi fosse contestazione tra l'appaltatore ed il subappaltatore in merito alla quota parte del SAL maturato spettante al subappaltatore, questa stazione appaltante procederà a sospendere il pagamento della quota parte del SAL richiesta dal subappaltatore o comunque, se minore, della quota massima del SAL imputabile al subappaltatore così come stabilita dal Direttore dei Lavori (che svolge le funzioni di vigilanza sul subappalto previste dall'art. 7 comma 1 del DECRETO del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 49 del 7 marzo 2018), nell'attesa della definizione della controversia nei modi e nelle forme decisi dalle parti;
- 5) DARE ATTO che la copertura finanziaria dell'opera in questione, pari ad € 1.415.000,00 è assicurata tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati dalla Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio comunale 2021;
- 6) Dare atto che la presente autorizzazione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo di tutti i controlli effettuati dalla stazione appaltante ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 art. 32 comma 12;

- 7) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale ma sarà ugualmente trasmesso all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 09-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal23-03-2021 al07-04-2021

Li 23-03-2021 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO